



**Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

Indice

Corte costituzionale

- 1. Corte cost., 10 dicembre 2019, n. 264, sui limiti della legislazione regionale in materia di disciplina delle attività edilizie in zone sismiche;**
- 2. Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 261, sul procedimento che ha condotto all'approvazione di una legge regionale e sul referendum consultivo di cui all'art. 133, secondo comma, Cost.;**
- 3. Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 259, competenza dell'Ordine provinciale dei medici ad adottare un provvedimento disciplinare nei confronti di un medico - componente della Giunta regionale - e violazione della competenza assegnata alla Regione in materia di organizzazione sanitaria.**

Corte di cassazione, sezioni unite civili

- 4. Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2019, n. 32114, la notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione;**
- 5. Cass. civ., sez. un., 5 dicembre 2019, n. 31758, sull'eccesso di potere giurisdizionale relativo all'impugnazione di una sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1139 del 2018;**
- 6. Cass. civ., sez. un., 5 dicembre 2019, n. 31757, al g.o. la giurisdizione in merito ad una controversia relativa al pagamento di somme corrisposte, a titolo di**

competenze stipendiali, ad un dipendente comunale comandato presso altro ente;

7. [Cass. civ., sez. un., 5 dicembre 2019, n. 31753](#), al g.a. la giurisdizione in merito ad una controversia relativa ad una ordinanza comunale con la quale si ingiunge ad un condominio di assumere i provvedimenti necessari per evitare pericoli per l'incolumità dei cittadini, in relazione ad accertati distacchi di intonaco dal muro condominiale aggettante su una pubblica via.

Consiglio di Stato – Pareri

8. [Cons. Stato, sez. cons. per gli atti normativi, 9 dicembre 2019, n. 3095](#), parere sullo schema di Regolamento sulla raccolta e trattamento dei dati registrati nel Ced di cui all'art. 8, l. 1 aprile 1981, n. 121.

Corte costituzionale

(1)

La Corte si pronuncia sui limiti della legislazione regionale in materia di disciplina delle attività edilizie in zone sismiche.

[Corte costituzionale, sentenza 10 dicembre 2019, n. 264 – Pres. Carosi, Red. Barbera.](#)

La Corte precisa che l'art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 incide sulla disciplina della vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, che prescrive l'effettuazione, da parte del competente servizio tecnico regionale, di verifiche preventive sulla regolarità formale degli interventi edilizi e sulla conformità degli stessi alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo o di diniego ai sensi della normativa sismica; intervenendo su detta previsione,

la norma impugnata prescrive che tali verifiche non debbano riguardare «la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto.

Partendo dal presupposto che nel d.P.R. n. 380/2001 esistono disposizioni che costituiscono espressione evidente dell'intento unificatore che informa la legislazione statale, in tal senso orientata alla tutela dell'incolumità pubblica, che «non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali», la Corte costituzionale ha dichiarato:

1) *l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell'art. 6 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica);*

2) *l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53 (Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018)."*

(2)

La Corte si pronuncia sul procedimento che ha condotto all'approvazione di una legge regionale e, in particolare, sulla scelta di individuare nei soli abitanti della contrada Acquavona le «popolazioni interessate» alla variazione territoriale, chiamate a partecipare al referendum consultivo di cui all'art. 133, secondo comma, Cost.

[Corte costituzionale, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 261 – Pres. Carosi, Red. Zanon.](#)

La Corte:

“dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 39 (Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro), sollevata, in riferimento all’art. 133, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe.”

La presente ordinanza sarà oggetto di approfondimento nella prossima News US

(3)

La Corte precisa che non spetta all’Ordine provinciale dei medici adottare un provvedimento disciplinare nei confronti di un medico - componente della Giunta regionale - per aver proposto e concorso ad approvare un atto politico-amministrativo regionale perché, così facendo, l’Ordine dei medici ha invaso la competenza assegnata alla Regione dagli articoli 117, III comma, e 118 della Costituzione, in materia di organizzazione sanitaria.

[Corte costituzionale, sentenza 6 dicembre 2019, n. 259 – Pres. Lattanzi, Red. Sciarra.](#)

La Corte, nell’ambito di un giudizio per conflitto di attribuzione, ha evidenziato che *“l’Ordine ha sanzionato, senza averne il potere, l’assessore alle politiche della salute per aver quest’ultimo proposto e votato e quindi contribuito ad approvare la delibera della Giunta regionale n. 508 del 2016, non condivisa dall’Ordine stesso. In tal modo ha interferito illegittimamente con l’esercizio delle prerogative dell’assessore, tra le quali rientra la facoltà di proporre e di concorrere a*

formare e deliberare gli atti dell'organo collegiale di appartenenza. Per il tramite dell'assessore sanzionato, esso ha interferito con le attribuzioni costituzionali della Regione in materia di organizzazione sanitaria con conseguente menomazione delle stesse. L'assessore, membro della Giunta regionale, organo collegiale titolare delle competenze amministrative della Regione, contribuisce a definire nell'ambito assegnatogli – le politiche della salute – l'indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale stessa. A tali funzioni viene assegnato su richiesta del Presidente, organo di elezione diretta (ai sensi dell'art. 122, ultimo comma, Cost.). Con tale nomina si genera un rapporto di immedesimazione organica con la Giunta, cosicché la lesione delle attribuzioni dell'assessore si traduce nella lesione delle attribuzioni, nella medesima materia, della Giunta regionale di cui è parte e, conseguentemente, della Regione.

Ne consegue, dunque, che “non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, adottare, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm, la sanzione della radiazione dall'albo dei medici a carico dell'assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna, dott. Sergio Venturi, per aver questi proposto e contribuito a formare la delibera della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 508 (Principi e criteri in ordine alla predisposizione di Linee guida regionali per l'armonizzazione dei protocolli avanzati di impiego di personale infermieristico adottati ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 27 marzo 1992 per lo svolgimento del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118) e al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute non provvedere a seguito dell'Atto di significazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, trasmesso in data 27 dicembre 2018”.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(4)

Le Sezioni unite ritengono che la notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza di appello equivalga (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza

stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32114 – Pres. Spirito, Est. Genovese.](#)

Le Sezioni unite pronunciano il seguente principio di diritto: *“la notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 1, e 362 cod. proc. civ., va accertata non soltanto con riguardo al termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata (art. 92, co. 3, c.p.a.), ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione (art. 92, co. 1, c.p.a.).”*

(5)

Le Sezioni unite si pronunciano sull’eccesso di potere giurisdizionale relativo all’impugnazione di una sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1139 del 2018.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 5 dicembre 2019, n. 31758 – Pres. Spirito, Est. Crucitti.](#)

Le Sezioni unite hanno precisato che in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, *“ il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l’art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori “in iudicando” o “in procedendo” per contrasto con il diritto dell’Unione europea, salva l’ipotesi, “estrema”, in cui l’errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di giustizia europea, sì da precludere l’accesso alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo»*; ciò in linea con l’ulteriore principio per cui la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma 8, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il *“proprium”* della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione”. Nella specie, con un unico motivo di ricorso, la ricorrente aveva dedotto l’eccesso di potere giurisdizionale, con violazione e falsa applicazione degli artt.42 bis e 42 ter della legge regionale Liguria n.41 del 2006, perchè il Consiglio di Stato aveva ritenuto di potere disapplicare una legge regionale per asserito contrasto con una direttiva europea priva di effetti diretti.

Sempre in tema di eccesso di potere giurisdizionale si veda, Cass. civ., sez. un., 5 dicembre 2019, nn. 31754 e 31756.

Le Sezioni unite, in relazione ad un conflitto di giurisdizione sollevato dal T.a.r. per la Basilicata, dichiarano la giurisdizione del g.o. in merito ad una controversia relativa al pagamento di somme corrisposte, a titolo di competenze stipendiali, ad un dipendente comunale comandato presso altro ente.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 5 dicembre 2019, n. 31757 – Pres. Travaglio, Est. Doronzo.](#)

Le Sezioni unite precisano che: “- nel comando di dipendente pubblico, con riguardo alle competenze stipendiali spettanti al lavoratore, il rapporto intercorrente tra l'ente di appartenenza e l'ente di destinazione è un rapporto di debito-credito, disciplinato (ratione temporis, con riguardo alla controversia in esame) dall'art. 57 del t.u. sugli impiegati civili dello Stato (l. n. 3/1957, e ora art. 70 d.lgs. 30/3/2001, n. 165);

- la pretesa azionata dal Comune ha un contenuto meramente patrimoniale, non venendo in rilievo poteri dettati a tutela di interessi generali o una verifica dell'esercizio di attività discrezionali (con riferimento a fattispecie diversa ma che presenta analogia con la presente, Cass. civ., sez. un. 26/07/2006, n. 16990; v. in tema di concessioni, Cass. civ., sez. un. 9/8/2018, n. 20682; Cass. civ., sez. un. 12/6/2019, n. 15749; Cass. civ., sez. un. 29/8/2017, n. 20494);

- il provvedimento di riconoscimento della qualifica superiore al dipendente costituisce espressione dei poteri che il datore di lavoro di appartenenza dello stesso mantiene anche durante il comando ed esso produce i suoi effetti diretti esclusivamente nel rapporto organico tra datore di lavoro-dipendente;

- rispetto a tale provvedimento, l'ente distaccatario non vanta alcuna posizione giuridica soggettiva, essendo terzo rispetto al rapporto organico che lega il lavoratore all'ente di provenienza, né l'ordinamento gli riconosce un potere di verifica della

correttezza dell'agere dell'altra amministrazione o un sindacato sui suoi poteri datoriali;

- l'efficacia del provvedimento si riverbera sul rapporto di comando solo in via indiretta e riflessa, quale mero fatto, nella misura in cui esso può incidere sul quantum della obbligazione di pagamento;

- a tal fine l'oggetto della cognizione del giudice di merito non è la legittimità o illegittimità sotto il profilo formale del provvedimento di inquadramento bensì l'ambito degli accordi in precedenza o successivamente raggiunti tra le parti e posti a base del provvedimento di comando, il concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa del dipendente comandato, e in particolare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento o per le quali era stato disposto il comando.

Si è dunque fuori dall'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, perché l'oggetto della controversia è una domanda di rimborso fondata sia in ordine all'anzianità sia in ordine al quantum esclusivamente su norme di legge."

(7)

Le Sezioni unite, in relazione ad un conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale di Roma, dichiarano la giurisdizione del g.a. in merito ad una controversia relativa ad una ordinanza comunale con la quale si ingiunge ad un condominio di assumere i provvedimenti necessari per evitare pericoli per l'incolumità dei cittadini, in relazione ad accertati distacchi di intonaco dal muro condominiale aggettante su una pubblica via.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 5 dicembre 2019, n. 31753 – Pres. Tirelli, Est. Cirillo.

Le Sezioni unite dichiarano che:

–“Il condominio, come correttamente rileva il Tribunale ordinario, non ha lamentato di aver subito una lesione nel suo diritto di proprietà, quanto, piuttosto, di essere stato individuato come «il soggetto tenuto alla manutenzione e conservazione del muro, e quindi ad oovviare ad un suo pericolo di caduta». In altre parole, non ha messo in dubbio «il potere dell’ente locale di adottare un provvedimento come quello impugnato», bensì ha contestato «il modus operandi dell’ente locale convenuto», avanzando una pretesa che ha natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, giacché non contesta l’esistenza del potere, ma il concreto esercizio del medesimo”;

- La giurisdizione del giudice amministrativo deriva, poi, anche dall'ulteriore considerazione che, nella fattispecie, risulta evidente la natura contingibile ed urgente del provvedimento impugnato. Si tratta, in altri termini, di un provvedimento da ricondurre ai poteri del sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

Consiglio di Stato – Pareri

(8)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Regolamento sulla raccolta e trattamento dei dati registrati nel Ced di cui all’art. 8, l. 1 aprile 1981, n. 121.

Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 9 dicembre 2019, n. 3095 – Pres. Volpe, Est. Chinè.